

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19 LUG. 2016;

Dalla Residenza Comunale, 19 LUG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 19 LUG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19 LUG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° **25** del Reg.

Data: **08/07/2016**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), derivanti da **Sentenze**.
Applicazione avanzo di amministrazione Conto Consuntivo 2015, al Bilancio Esercizio Finanziario 2016. -

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Otto (08), del mese di Luglio, alle ore 09,35, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla **PRIMA** convocazione in **Sessione ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.ilo Alessandro Marchese		X	In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n°: 5
Tullio Andresano	X		Assenti n°: 2
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano		X	Assenti i Signori: Alessandro Marchese - Vincenzo Luciano -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica;

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
SI DA' ATTO: che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica. -	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -
Dalla Residenza Comunale, 08/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Sig. Ascanio Marino {Amministrativa}	Dalla Residenza Comunale, 08/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Michele Di Sarli {Finanziaria}

Su proposta del Responsabile Area Amministrativa, sig. Ascanio **Marino**, di riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla nota prot. n° 002077 - del 30.06.2016.

Su relazione del Sindaco

- In data 30.06.2016, con nota n° 002077, il Responsabile dell'Area Amministrativa, sig. Ascanio **Marino**, ha comunicato, tra gli altri, e proposto, ai fini del riconoscimento, i debiti fuori bilancio di cui alla presente, ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lettera a), del D. Lgs. 267/2000;

A tal fine si premette:

- **che** con **Determina** dell'Area Amministrativa n° 02 - del 01/02/2016, è stato liquidato l'importo complessivo di **€uro 2.395,50**, al sig. Giandomenico **Lettieri** (risarcimento danni subiti da autovettura di proprietà su strada comunale), per contenzioso contro Comune di **Aquara** + spese legali avv. Massimo **Sabetta**, per spettanze di cui alla Sentenza Giudice di Pace di **Roccadaspide** n° 165/2014 - del 05/02/2014;

- **che** con **Determina** dell'Area Amministrativa n° 08 - del 04/03/2016, è stato liquidato l'importo complessivo di **€uro 1.993,65**, all'avv. Anna Lisa **Baglivo**, per spese legali di cui alla Sentenza Giudice di Pace di **Roccadaspide** n° 83/2015 - del 30/11/2014, per il **contenzioso** che vedeva contrapposto geom. Cosmo Giuseppe **Gorrasì** (mancato pagamento spettanze per prestazioni professionali per accatastamento immobile comunali in località Mercantella di questo Comune, contro Comune di **Aquara**).

- **che** con **Determina** dell'Area Amministrativa n° 13 - del 25/03/2016, è stato liquidato l'importo complessivo di **€uro 3.103,46**, al sig. Angelo **Della Monica** (risarcimento danni subiti da autovettura di proprietà su strada comunale), oltre spese legali all'avv. Andrea Rizzo, di cui alla Sentenza Giudice di Pace di **Roccadaspide** n° 408/2013, esecutiva il 03/12/2014, per il **contenzioso** che vedeva contrapposto il sig. Angelo **Della Monica** contro Comune di **Aquara**.

- **che** con **Determina** dell'Area Amministrativa n° 22 - del 26/04/2016, è stato liquidato l'importo complessivo di **€uro 441,28**, all'avv. Francesco **Marotta**, per spettanze di cui alla Sentenza Giudice di Pace di **Polla** n° 131/2015 - del 14/07/2014, per il **contenzioso** che vedeva contrapposto il sig. Massimo **Marotta** contro Comune di **Aquara** (mancato pagamento tassa registrazione sentenza).

- **che** le liquidazioni sopra descritte, per tutte le motivazioni contenute nelle relative determinazioni, effettuate prima del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, sono state eseguite in quanto provenienti la Sentenze esecutive, al fine di evitare ulteriori e maggiori spese, così come previsto da Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il **Friuli Venezia Giulia** n° 6/2005 e delle **Sezioni Riunite** della Corte dei Conti Regione Sicilia in sede consultiva n° 2/2005 (distinzione di debiti derivanti da Sentenze esecutive da tutte le altre ipotesi di debiti previsti dall'art. 194 - D. Leg. n° 267/2000).

- **che in data** 09.12.2013, il geom. Nicola **Dorato**, richiedeva accesso agli atti dell'Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, per tutela di interessi personali;

- **che il Responsabile** dell'Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, non provvedeva a consentire l'accesso agli atti, per cui il geom. Nicola Dorato **proponeva**, tramite legali di fiducia avv.ti Angelo **Mastrandrea** e Giuseppe **D'Amico**, domiciliati in **Salerno**, ricorso al **Tar**

Campania, Sezione Distaccata di **Salerno**, per l'annullamento del silenzio-diniogo formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione inoltrata al Comune di **Aquara** in data 09/12/2013;

- **che con Sentenza** n° 755/2014, pronunciata nella camera di consiglio in data 17/04/2014, il **Tar** Campania, Sezione Distaccata di **Salerno** (Sezione Prima), dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando il Comune di **Aquara** al pagamento delle spese relative al giudizio, complessivamente liquidate in **€uro 800,00** (ottocento), oltre accessori come per legge (Iva 22% e Cap. 4% - totale **€uro 1.015,04** (millequindici/04));

- **che** questo Comune era debitore nei confronti del "**Consorzio Comuni Bacino SA2**", per fatture non pagate per alcune decine di migliaia di **€uro**, causa mancanza di liquidità di cassa;

- **che** con Ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 3087/2014, emesso dal Presidente del **Tribunale** di **Salerno**, 21/05/2014, questo Comune è stato condannato al pagamento anche delle spese legali;

- **che** le suddette spese legali dovranno essere liquidare direttamente al "**Consorzio Comuni Bacino SA**", specificandone la causale. **Tale Decreto Ingiuntivo** è stato emesso per mancato pagamento di fatture di cui questo Ente era **debitore** nei confronti del citato **Consorzio**.

- **che** il debito, ad oggi, ammonta a complessivi **€uro 1.848,24**, così distinti: **€uro 1.000,00** per compenso + **€uro 357,00** per spese di procedimento + **€uro 150,00** per rimborso forfettario + **€uro 32,12** per spese successive + **€uro 46,00** per Cap (4%) + **€uro 263,12** per Iva (22%).

- **che** con Sentenza n° 228/2016, pronunciata in data 20/05/2016, il Giudice di Pace di **Polla** (Sa), condannava il Comune di **Aquara** al pagamento, in favore del sig. Massimo **Marotta** da **Laurino** (Sa), la somma complessiva di **€uro 336,00**, per mancato pagamento dell'imposta di registrazione della Sentenza del **Giudice di Pace di Vallo della Lucania** (Sa), n° 333/2013, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo della parte;

- **che** con la Medesima Sentenza questo Comune veniva condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Francesco **Marotta**, dichiaratosi antistatario, per il complessivo importo di **€uro 253,00**, di cui **€uro 53,00** per spese, ed **€uro 200,00** per compenso professionale, **oltre** spese generali, **Iva 22%** e **Cap. 4%**, per un totale complessivo ad oggi di **€uro 344,82**;

- **che** il totale complessivo, calcolato ad oggi, ammonta a complessivi **€uro 800,00**.

- **che** la sig.ra Rosetta **Capozzoli** è proprietaria di un appartamento ubicato nello stabile della casa comunale, al secondo piano sottostrada, da sempre interessato da infiltrazioni d'acqua causando notevoli danni allo stesso;

- **che** in data 10.05.2016, con sentenza n° 2090/2016, il Tribunale di **Salerno**, seconda sezione, seconda unità operativa di **Eboli**, condannava il Comune di **Aquara** al pagamento in favore della sig.ra Rosetta **Capozzoli**, della complessiva somma di **€uro 5.600,00** oltre interessi legali dal 01/02/2010 fino al soddisfo;

- **che** con la Medesima Sentenza questo Comune veniva condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Francesca **Viviano** (per dichiarato anticipo), per l'importo di **€uro 3.396,32**, di cui **€uro 387,32** per esborsi, **oltre** la maggiorazione del 15%, **Iva** e **Cap** come per legge;

- **che** il totale complessivo, calcolato ad oggi, ammonta a complessivi **€uro 11.105,05**

- **che** con **Sentenza** del Giudice di Pace di **Roccamaspide** (Sa), n° **163/2008**, emessa il 07/05/2008, esecutiva, questo Comune venne condannato al pagamento in favore del sig. Michele **Martino**, da **Aquara** (Sa), della somma complessiva di **€uro 1.000,00**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo;

- **che** con la medesima Sentenza n° **163/2008**, questo Ente venne condannato al pagamento delle spese legali in favore degli avv.ti Nicola **Greco** e Antonio **Gorga**, per l'importo complessivo di **€uro 1.018,00** di cui €uro 78,00 per spese, €uro 560,00 per diritti ed euro 380,00 per onorario, oltre il 12,5% sull'importo dei diritti e dell'onorario ex art. 15 LP, **oltre** Cap ed Iva come per legge;

- **che** con successiva procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli (Sa), le somme disponibili ammontavano così come segue:

1)- sig. Michele **Martino** incassò **€uro 996,98** a fronte di **€uro 1.135,73** spettanti (ad oggi spettano ancora **€uro 138,75**);

2)- avv.ti Nicola **Greco** e Antonio **Gorga** incassarono **€uro 1.065,93** a fronte di **€uro 1.214,27** spettanti (ad oggi spettano ancora **€uro 148,34**);

- **che** in seguito, questo Ente, a mezzo del legale di fiducia avv. Giuseppe **Beatrice**, ha proposto appello innanzi al **Tribunale di Salerno**, Sezione Civile, per la riforma della Sentenza n° **163/2008**, del Giudice di Pace di **Roccamaspide** (Sa);

- **che** con Sentenza n° **4634/2014**, pronunciata in data 02/10/2014, esecutiva, il Giudice adito del **Tribunale di Salerno**, Seconda **Sezione Civile**, Seconda Unità Operativa, ha rigettato l'appello proposto e, per l'effetto, ha confermato la **Sentenza** n° **163/2008**, del Giudice di Pace di **Roccamaspide** (Sa);

- **che** con la medesima Sentenza n° **4634/2014**, questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese legali, liquidate in €uro 10,00 per spese vive, €uro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio **Gorga** e Nicola **Greco**, che ammontano a complessivi **€uro 1.469,12**, da detrarre la ritenuta di acconto per €uro 239,20, per un netto da liquidare di **€uro 1.229,92**;

- **che** il totale complessivo del debito da riconoscere ammonta ad **€uro 1.956,21**.

Pertanto tutto ciò premesso, il totale complessivo dei debiti di cui sopra, ammonta ad **€uro 24.658,43**, da riconoscersi quale debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. **194**, comma 1. lettera a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Il Consiglio Comunale

- **Udita** la relazione che precede;

- **Dato atto** che l'ordinamento ammette il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in sede di approvazione del bilancio di previsione o in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e, comunque, in ogni fase dell'esercizio, demandando al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. **194** del TUEL;

- **Che** l'art. **194** del suddetto decreto, dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio, derivanti dalle cause nello stesso indicate;

- **Che** la sezione regionale di controllo per l'**Emilia Romagna**, con parere n° **11/06** - del 07/11/2006 ha precisato, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. **194** - del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- **Che** la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- **Che** per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

- **Che** attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza e/o decreti ingiuntivi, il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, fatti salvi i provvedimenti della corte dei conti per le spese successive;

- **Che** nel caso di decreti ingiuntivi esecutivi e/o sentenze esecutive, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito (Corte **Sicilia** - Sezioni Riunite in sede Consultiva - delibera n° **2/2005** - del 23.02.2015);

- **Che** la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario, con la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente (Corte dei Conti - Sezione di Controllo - **Friuli Venezia Giulia** - delibera n° **6/2005**);

- **Che** solo in data 30.06.2016, con la comunicazione del debito da parte del responsabile dell'area amministrativa n° **2077**, l'ente ha preso cognizione del debito di cui sopra, che si può riconoscere solo dopo l'approvazione del bilancio **2016**, in data odierna;

- **Atteso che** per il finanziamento dei debiti di cui sopra può essere utilizzata, ai sensi dell'art. 193 del TUEL n. 267/2000 una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 27/06/2016, disponibile in € 130.939,66, con una quota non vincolata sufficiente per la copertura finanziaria di tali debiti; Ritenuto, pertanto, di apportare al Bilancio di Previsione anno 2016, approvato con deliberazione di questo organo in data odierna, una variazione, applicando una quota di € 24.658,43 dell'avanzo di amministrazione, con imputazione al Capitolo 137.03, codice 01.02-1.10.05.04.001 a oggetto: "D.F.B. per passività pregresse", capiente di € 31.419,79 e dunque per un totale risultante di € 56.078,22;

- **Visto** l'art. **193** - del TUEL n. 267/2000, il quale stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Visto** il parere favorevole del **Revisore Unico dei Conti** in data **01/07/2016**;

- **Visti** i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti ex 49 del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**;

- **Udito** il seguente intervento del Cons. Comunale Rosaria **Corvino**:

Dopo una serie di miei interventi effettuati in passato sui bilanci e rendiconti degli anni passati dove lamentavo poca chiarezza nei numeri, finalmente, in Consiglio Comunale pian piano un po' di verità comincia a venir fuori e smentire chi fino ad oggi ha vissuto alla pinocchio, con grande gioia di esserlo.

Su quello che il Consiglio deve approvare ne ho sentite di tutti i colori.

Quando in passato evidenziavo certe cose venivo accusata da tutti: dal sindaco, dall'assessore, dai vari critici, i supercritici e dai difensori d'ufficio.

Oggi purtroppo leggendo le carte ci accorgiamo che non è più il tempo del teatrino dell'opera dei pupi dove si perde di vista quella che è una sacrosanta verità:

i debiti ci sono ed è necessario spiegare alla gente cosa è successo, dare alla gente informazioni corrette.

Oggi non basta solo e semplicemente alzare la mano ed approvare. La questione che si pone oggi è tutta politica.

La pratica dei debiti fuori bilancio non può passare come momento tecnico, ha invece un rilievo politico.

Oggi con il provvedimento portato all'attenzione del Consiglio Comunale si chiede di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, vale a dire spese effettuare senza l'impegno contabile maggiorate da spese legali e interessi maturati sui crediti, legittimamente vantati dai creditori, al cui pagamento il Comune è stato condannato dal Giudice a conclusione di procedimenti esecutivi promossi dai creditori, che hanno visto il Comune soccombente.

Avendone la possibilità inviterei il Consiglio da subito di procedere all'analisi del perché di tali debiti e, quindi, scaricarli su chi con una gestione improvvida, irresponsabile e poco accorta ha procurato tale danno erariale al Comune e analogamente un danno a chi vantava il credito.

Nell'interesse del Comune sarebbe stato saggio ed opportuno che, anziché ignorare le richieste dei creditori, chi ci amministra avesse proposto agli stessi una bonaria composizione della questione, finalizzata alla sottoscrizione di una transazione vantaggiosa per l'Ente senza arrivare a gradi di giudizio che oltre a far aumentare i crediti degli aventi diritto hanno fatto aumentare le spese giacché il Comune pur di difendersi e prendere tempo dovrà pagare anche gli avvocati nominati a difesa.

Ma quali sono i debiti da riconoscere? Geom. Dorato Nicola

Il debito in questione è sorto perché l'Ufficio tecnico comunale non ha consentito l'accesso agli atti al richiedente geom. Dorato Nicola.

Ragion per cui il Geom. Dorato ha ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR) Campania per rivendicare un proprio diritto.

Con la Sentenza n.755/2014 del 17/04/2014 il TAR Campania non solo ha sancito il diritto all'accesso ma ha anche condannato il Comune di Aquara al pagamento di € 1.015,04 per le spese affrontate dal geometra.

Da questo debito, possiamo capire la irresponsabilità che regna e le conseguenze che provocano alla comunità e alle casse del Comune. Non dimentichiamo che oltre alle spese da riconoscere al Dorato occorre procedere al pagamento dell'onorario del legale del Comune.

Mi chiedo e vi chiedo: ma era proprio necessario negare il diritto all'interessato? Penso proprio di no giacché la giustizia amministrativa lo ha ribadito con un propria sentenza:

Massimo Marotta

Dalla lettura degli atti riferiti a tale debito vi racconto, se ho ben capito, come nasce questo debito.

Il responsabile dell'area tecnica con Det. n. 172 del 10/11/2011 incaricava la ditta Massimo Marotta ad installare le luminarie natalizie per un importo di € 1.300,00; La spesa non viene regolarizzata nell'anno 2011, come per legge e nasce il debito fuori bilancio;

La ditta presenta la fattura n. 10 in data 27.02.2012 che non viene pagata, nonostante solleciti ripetuti verbali e scritti.

Dopo un anno di vana attesa, la ditta, certamente esasperata, cita in giudizio il Comune.

Il Giudice con sentenza n. 333 del 29/06/2013 condanna l'amministrazione a pagare l'importo della prestazione ricevuta pari ad € 1.300,00 + spese legali e interessi maturati.

Così dalla somma iniziale di € 1.300,00 arriviamo ad € 4.040,74 che il Comune ha riconosciuto in consiglio nell'anno 2014, nonostante venisse notificato al Sindaco il Decreto ingiuntivo in data 29/06/2013, che ai sensi dell'art. 194 del TUEL le sentenze sono debiti certi da riconoscere subito, facendo così crescere il capitale di ulteriori interessi pari ad € 2.740,74.

MA LA STORIA DELLA DITTA MAROTTA CONTINUA

La Ditta Massimo Maratta notifica al Sindaco ulteriore atto di citazione, con il quale dichiara di vantare nei confronti del comune di Aquara il credito di € 217,50 per spese di registrazione della sentenza n. 333/2013 (spese in solido tra le parti) per cui cita in giudizio il comune di Aquara dinanzi al Giudice di Pace di Polla per l'udienza del 20/03/2015.

Anche in questa sede il giudice condanna il comune al pagamento della somma di € 217,50 oltre alle spese di giudizio e delle competenze legali per l'importo di 866,71.

Nonostante tali sentenze l'Ente non paga la ditta Maratta pignora il comune presso terzi, citandolo a comparire dinanzi al tribunale di Salerno per l'udienza del 14/03/2016.

Il Comune a questo punto ritiene di doversi opporre al citato atto di pignoramento presso terzi, in quanto dice che le somme da corrispondere alla ditta e all'avvocato sono eccessive rispetto al credito vantato; Così la G.C. nomina il legale di fiducia e per tale incarico impegna la somma di € 2.080,00.

Nonostante la tentata difesa il giudice con Sentenza n.288/2016 del 20/05/2016, condanna il Comune di Aquara al pagamento in favore della Ditta Massimo Maratta della ulteriore somma di € 336,00 + 253,00.

In sintesi dal capitale iniziale di € 217,00 che l'ente avrebbe dovuto pagare, ci troviamo a sborsare ulteriori € 1.238,71 + le spese dell'avvocato del Comune per € 2.080,00 per un maggiore totale di € 3.318,71.

In fine le Luminarie natalizie del 2011 sono costate all'ente € 7.359,45

Che ne pensate? I cittadini che devono pensare? Pantalone paga!!!

Sig. Capozzoli Rosetta

Relativamente a questo debito, come si legge nella Sentenza n.2090/2016, il Comune di Aquara viene condannato a pagare la somma di € 11.105,05 perché ritenuto colpevole di mancata manutenzione dello stabile comunale interessato. La Sig. Capozzoli Rosetta proprietaria di un appartamento sito in Aquara al secondo piano sottostrada dell'immobile adibito a Casa Comunale, faceva presente all'Amministrazione Comunale, nel lontano 2008, dei danni che il suo appartamento aveva riportato in seguito a notevoli infiltrazioni d'acqua causate da una mancata manutenzione dello stabile Comunale.

L'Ente invece di intervenire provvedendo alla manutenzione ordinaria e alla realizzazione di interventi idonei alla eliminazione dei problemi lamentati dalla Signora Capozzoli che fa? SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO NOMINANDO UN PROPRIO LEGALE.

Il Comune, ovviamente, viene condannato a pagare una somma di € 11.105,05 OLTRE gli interessi legali dal 01/02/2010 + il costo dell'incarico dato dalla G.C. al legale di fiducia dell'ente di €. 3.396,72 più iva e cnp.

La questione è costata in totale € 14.501,77, in più come da sentenza il Comune ha l'obbligo di seguire i lavori comunali al fine di salvaguardare la proprietà della Sig. Capozzoli Rosetta.

Morale della favola: con 14.501,77 € i lavori potevano essere eseguiti a tutela della proprietà della Capozzoli? Era necessario arrivare a questo esito o decidere in tempi brevi l'intervento da adottare in termini di economicità e di tutela verso terzi?

geometra Gorrasi

Se non sbaglio la storia di come sorge questo debito è la seguente: Il geometra Gorrasi riceveva incarico dal Comune di Aquara per effettuare l'accatastamento dell'immobile comunale sito in loc. Mercantella con determina n. 63 del 27/04/2012;

In data 16/07/2012 con prot. 689 il tecnico incaricato consegna copia degli atti che comprovano il lavoro eseguito e ultimato e presenta la relativa fattura di € 1.500,00 così come stabilito in determina;

Passa il tempo ma il Comune non paga e dopo vari solleciti il Sig. Gorrasi per veder onorato la sua legittima aspettativa è costretto a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide il Comune.

Come al solito l'Ente è condannato con Sentenza n. 83/2015 a pagare la somma di € 2.500,00 + € 1993,65 spese dell'Avvocato del Gorrasi.

Capirete che l'Ente ha corrisposto la somma di € 4.493,00 con un aumento del capitale iniziale di € 2.993,00.

Vi sembra onesto che sia la comunità a dover pagare le conseguenze di una macchina amministrativa irresponsabile nella gestione dei soldi pubblici?

Sig Angelo della Monica

Il Sig. Angelo della Monica in data 31/12/2009, con la propria autovettura urtava contro un muretto che invadeva inspiegabilmente la carreggiata per circa 1,50m, non segnalato e non prevedibile (capirete che è una mancata messa in sicurezza della strada comunale), riportando ingenti danni.

L'Ente, che avrebbe dovuto trovare un accordo, in quanto dalla dinamica dell'incidente appare evidente una mancanza del Comune, ignora la vicenda e viene citato in giudizio in data 01/04/2010.

L'Ente con Sentenza del Giudice di Pace del 25/07/2013 n. 408/2013 viene condannato a pagare:

€ 1.600,00 per i danni subiti all'autovettura + € 885,00 per spese di avvocato, per un totale di €2.485,00.

L'Ente dal 25/07/2013, continua a ignorare il debito di cui alla Sentenza notificata per cui lo stesso:

- da € 1.600,00 passa a 1.931,00 per danno autovettura;
- da € 885,00 a € 1.171,68 per spese legali, per un totale di € 3.102,68.

Il debito della prima soccombenza era di € 2.485,00 ma l'azione dell'amministrazione (ignorare l'evidenza) ha fatto lievitare tale somma di ulteriori 618 €.

Consorzio Bacino Salerno 2

Il Comune di Aquara sapeva bene di dover corrispondere negli anni 2011, 2012 e 2013 il servizio erogato dal Consorzio Comuni Bacino Salmo2, ma irresponsabilmente non ha mai provveduto a pagare il dovuto, tanto da far procedere ad azione giudiziaria da parte del creditore a danno delle casse comunali per un importo di € 64.350,00 + le spese legali di € 1.848,24.

Capirete che non si può amministrare in questo modo, provvedendo a liquidare le spese del 2011, 2012 e 2013 per un servizio essenziale dopo cinque anni dietro decreto ingiuntivo!!!!

Eredi Martino Ferdinando

Con Sentenza datata 06/12/2013 il Comune di Aquara veniva condannato a pagare la somma di € 5.405,00 per aver acquisito, in qualità di colono, il diritto di indennità di esproprio da parte del Comune di un fondo rustico.

Il Comune come sua abitudine, ignora il debito certo del decreto facendo aumentare il capitale iniziale di € 2.526,44

Michele Martino

Il Sig. Michele Martino conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace dove il Comune di Aquara veniva condannato al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo del fondo di sua proprietà, sito in Località Difesa del Comune di Aquara.

Il Sig. Martino con sentenza del 2008 n. 163 vedeva condannato il Comune ad un risarcimento per mancato raccolto di € 1.018,00 + le spese legali di € 1.214,27 per un importo di € 2.232,27. Con condanna al Comune di ripristinare i luoghi e favorire l'accesso al Martino Michele presso il proprio fondo.

Giandomenico Lettieri

Il Sig. Giandomenico Lettieri proprietario di un'autovettura, che nel 2012 alla guida della stessa mentre percorreva la strada comunale di mainardi, finiva in un avvallamento esistente sulla strada, non visibile, imprevedibile e non segnalato che rendeva il manto stradale sfalsato e sconnesso tanto da determinare un balzo e facendo riportare ingenti danni alla macchina in guida.

L'Ente invece di trovare un accordo di fronte al palese torto, si costituisce in giudizio, nominando un proprio legale.

La sentenza del 2014 vede condannato il Comune a pagare la somma di

€ 1.079,30 per il danno causato all'autovettura +

€ 1.139,50 per spese dell'avvocato + incarico al legale del comune .

Mi chiedo.... non sarebbe stato saggio ed economicamente vantaggioso un accordo iniziale tra le parti, considerato che vi era una mancanza dell'Ente nella messa in sicurezza della strada?

Per questa gestione allegra l'Ente pagherà complessivamente solo di interessi € 27.065,42.

MI ASTENGO nel rispetto di quanti da anni attendono di essere soddisfatti di un loro diritto.

Invito il segretario a inviare come per legge la delibera alla Corte dei Conti e di rendermi informata dell'invio, in assenza di quanto provvederò a farlo di persona.

- **Udito** l'intervento del Sindaco, il quale, con riferimento all'intervento della cons. **Corvino** precisa che la somma da riconoscere con la presente deliberazione ammonta a euro **24.658,43**, e non a € 27.065,42, in quanto la somma dovuta agli eredi **Martino** Ferdinando, pari ad € **2.525,24**, riportata nell'intervento che precede, sarà discussa al successivo punto;

- **Visto** l'esito della votazione:

- **Presenti** n° 5, **Votanti** n° 4, **Astenuti** n° 1 (Rosaria **Corvino**) - **Voti favorevoli** resi per alzata di mano n° 4;

Delibera

1. provvedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), al **riconoscimento** della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, per un importo complessivo pari a **Euro 24.658,43**, per le causali riportate in narrativa;

2. dare atto che, in base agli atti di cui sopra, la spesa in argomento comprende anche spese successive alle sentenze;

3. di apportare al Bilancio di Previsione **2016**, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna una variazione, applicando una quota di **Euro 24.658,43**, dell'avanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo **2015**, approvato con deliberazione consiliare n° 20 - del **27/06/2016**, impinguando il Capitolo **137.03**, Codice **01.02-1.10.05.04.001**, a oggetto: "Debiti Fuori Bilancio per passività pregresse", capiente di **Euro 31.419,79** e, dunque, per un **totale** risultante di **Euro 56.078,22**;

4. dare atto che per effetto della variazione di cui sopra, permangono gli equilibri di bilancio ex art. 193 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

5. provvedere al pagamento della spesa di **Euro 24.658,43**, con imputazione come segue: sul Cap. **137/3** - Codice **01.02-1.10.05.04.001**, ad oggetto: "Debiti Fuori Bilancio per passività pregresse" - Esercizio Finanziario **2016**;

6. demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa i provvedimenti di liquidazione del debito fuori bilancio non ancora liquidati;

7. trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Napoli della **Corte dei Conti**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n° 289/2002;

8. riservarsi di procedere ad eventuale azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile, per la parte relativa al pagamento di interessi, spese processuali, sanzioni e spese successive all'emissione della sentenza, a seguito di istruttoria della Corte dei Conti della Campania;

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° 267 (TUEL) che testualmente recita: "**nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti**";

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n° 5 - **Votanti** n° 4 - **Astenuti** n° 1 (Rosaria **Corvino**) - **Voti favorevoli** resi per alzata di mano n° 4;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;